


Parleremo di:



- Abuso
- L'abuso e il disagio
- Comportamento da tenere da parte degli operatori
- Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
- Privacy e rapporti con la famiglia
- La segnalazione qualificata e cosa accade dopo
- Reati procedibili a querela e d'ufficio
- La denuncia e cosa accade dopo
- Timori degli operatori

Che cosa si intende per abuso all'infanzia

2

"Per abuso all'infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere" (OMS, 2002)

1) Il maltrattamento

3

Fisico: se il bambino subisce lesioni fisiche

Psicologico: se il bambino è svalutato, umiliato, denigrato, sottoposto a sevizie psicologiche in modo continuato e duraturo nel tempo

In concreto riguarda tutti i comportamenti sia attivi o omissivi che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute fisica o psichica del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità, nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere

Maltrattamento psicologico

4

- Più difficilmente rilevabile.
- Diventa rilevante per la segnalazione all'Autorità giudiziaria o al Servizio sociale se si sospetta una psicopatologia non trattata dai genitori o negata o se il genitore, debitamente informato e aiutato continua a porre in essere comportamenti che incidono negativamente su:
 - la stima e la valutazione di sé
 - La percezione degli altri e del mondo
 - Relazione con i coetanei

2) Patologia delle cure

Ipercura:

cure carenti rispetto ai bisogni fisici e psicologici propri del momento evolutivo del bambino

Es abuso di farmaci

Discuria:

Cure distorte e inadeguate

Es.: ipertrotettività ,
accudimento tipico di fasi evolutive precedenti

Incuria:

Cure fisiche insufficienti (es. cibo, igiene, indumenti, cure mediche etc) e scarsa attenzione ai bisogni emotivi e affettivi del bambino (evasione scolastica)

3) Abuso sessuale

6

Extrafamiliare

spesso associato a incuria fisica o psichica familiare che ha facilitato l'adescamento del minore

Intrafamiliare

da parte di genitore, convivente dello stesso, fratello o sorella anche extradomestico (zii, cugini, nonni)

Cosa si intende per abuso sessuale

7

- Si intende il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali con assenza di completa consapevolezza e possibilità di scelta in violazione dei tabù familiari o della differenza generazionale agito da familiari, conoscenti, estranei
- Non è necessaria la costrizione né l'atto sessuale completo; bastano baci, toccamenti, sfregamenti) delle parti intime in modo da soddisfare i bisogni sessuali dell'adulto

Valutazione degli indicatori

8

- Ogni segnale che si raccoglie deve quindi essere attentamente valutato in connessione con il complesso del contesto in cui il bambino vive, con le caratteristiche della sua personalità e con le caratteristiche della personalità dei suoi adulti di riferimento.
Quindi, se è importante accogliere i segnali e ascoltarli, è altrettanto fondamentale non trarre subito delle conclusioni e ancor di più non passare immediatamente all'azione fidandosi delle prime impressioni.


- Non esistono “indicatori comportamentali certi” di maltrattamento (ad esclusione di evidenti segni fisici che vanno diagnosticati e di racconti circostanziati)
- E’inevitabile lavorare nella prevalente dimensione del dubbio...aspecificità dei segnali
- Prevalente dimensione: il disagio per valutare la necessità di proteggere il bambino
L’ipotesi di reato può orientare l’attenzione verso una impropria ricerca di verità dei fatti

Cosa è necessario evitare

- Partire “in quarta”: dal sentire al pensare

Cosa fare:

- Trasformare i comportamenti in pensiero (funzione riflessiva).



Situazioni di disagio

10

- Nella maggioranza delle situazioni che emergono nel contesto scolastico, le condizioni di difficoltà /disagio che evidenziano gli allievi

NON

- costituiscono evidenza di un reato

Cosa si intende per **pregiudizio**.

11

- Secondo le Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari, con il termine **pregiudizio** si intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un **danno effettivo per la salute psico-fisica del minore**.



ABUSO E DISAGIO: CHE FARE


Principi dei percorsi operativi

13

- 1 considerazione del bambino MA anche della famiglia
- 2 gradualità dell'intervento
- 3 attivazione adeguata dei professionisti
- 4 integrazione dei ruoli e delle competenze dei professionisti (lavoro di rete multidisciplinare integrato)

Le “tappe” verso l’azione protettiva

14



Il ruolo della scuola

15

- gli insegnanti possono cogliere alcuni segnali di preoccupazione osservando la dinamica relazionale in classe;
- ne intuiscono altri osservando i comportamenti individuali;
- in alcuni casi raccolgono delle confidenze dirette o indirette attraverso narrazioni scritte, disegni, messaggi dei bambini o ragazzi.

Il primo passo ...

16

Nei casi di disagio e sospetto abuso, è necessario che l'insegnante dopo attenta osservazione, confronto con i colleghi e iniziale dialogo con i genitori del bambino sul disagio osservato (mai sull'ipotesi di abuso), informi il referente/dirigente scolastico su quanto di preoccupante ha osservato.

Dal confronto fra insegnante- colleghi- referente scolastico, dovrebbe emergere:

- Considerazione della possibilità di affrontare la situazione nel solo contesto scolastico
- Consultare le “procedure operative per gli interventi di tutela” dei comuni di Terred'acqua
- Opportunità di un collegamento tra scuola, servizi specialistici (es. Il Faro) ed i servizi territoriali per una consulenza/confronto
- Accordo su “come procedere” nella situazione progettando la strategia d'intervento più opportuna (sia nel contesto scolastico che fuori di esso)

Condivisione tra colleghi


17

- L'operatore scolastico (docente o personale ATA) che abbia sospetti di maltrattamenti o di abusi riguardanti un alunno, deve innanzitutto condividere i suoi dubbi con i docenti dell'Equipe pedagogica che segue il minore e con il Dirigente Scolastico.

Segnali

18

- è opportuno osservare il minore con continuità per poter cogliere i diversi segnali verbali e non verbali che vanno raccolti con oggettività e se possibile registrati in un testo scritto, riportando letteralmente le parole del minore e evidenziando i suoi stati d'animo durante il racconto (rabbia, calma, etc)
- Il monitoraggio della situazione deve essere costante, anche utilizzando eventuali materiali elaborati dal minore (disegni, testi scritti) che vanno conservati.



Il dubbio sull'abuso orienta l'attenzione verso **la ricerca di una verità dei fatti** che è pericolosa per diversi motivi:
non ci compete - ambito della A.G.
non possiamo saperlo con certezza a meno che non vi siano segni specifici
condiziona l'atteggiamento verso il bambino visto SOLO come vittima

LA PRIORITA' DELL'INTERVENTO

Non è

La ricerca della verità, il bisogno di avere conferma delle proprie capacità e delle proprie di riferimento

Ma è il disagio (e non l'abuso)

Un'osservazione partecipe attenta del disagio manifestato dal un bambino, delle sue relazioni familiari

Possibili esiti

20

- E' possibile che a seguito dell'osservazione i sospetti si dissolvano senza la necessità di tradurli in segnalazione. Infatti episodi di trascuratezza materiale possono essere del tutto insignificanti, se il rapporto complessivo con i genitori è sano;
- ma non tenere conto di tali situazioni o sottostimarne la portata può far perdere preziose opportunità di intervenire su una situazione che potrebbe rivelarsi di rischio.

I principali errori nella raccolta del racconto del bambino riguardano, in genere:

La formulazione delle domande

L'atteggiamento mentale ed emotivo assunto dall'operatore

Il comportamento dell'operatore

1) Formulazione delle domande:

Domande dirette o guidanti

Ripetizioni di domande

Utilizzo di vocaboli che il bambino non conosce e domande mal formulate



Trasparenza

22

- la “regola” metodologica è quella di informare la famiglia su tutto quanto si sta facendo, con e per il minore, possibilmente già al momento della condivisione del progetto formativo e quindi già in quel momento si farà presente che è obbligo degli insegnanti e della scuola informare i Servizi Sociali competenti e, se del caso, l'autorità giudiziaria in caso di necessità.

Confronto con i genitori

23

- La richiesta di attivare i Servizi sociali o sociosanitari per interventi di sostegno, diagnosi e cura rivolti a minori in **condizioni di difficoltà** comporta sempre la necessità del confronto con i genitori, o il rappresentante legale del minore, per condividere una linea di azione, responsabilizzare la famiglia ed ottenere il necessario consenso informato.

Genitori collaboranti

24

- In questi casi i genitori saranno i primi destinatari delle azioni intraprese dalla scuola, quindi saranno pienamente informati delle preoccupazioni che la scuola ha rispetto al figlio.
- La scuola nella persona del Direttore Didattico, curerà l'invio della famiglia al Servizio.
- Saranno i genitori a richiedere eventualmente il coinvolgimento dei servizi esponendo loro la situazione che riguarda la famiglia.

Invio ai Servizi sociali

25

- Tale invio, per essere efficace, deve essere concordato , oltre che con la famiglia , con l'Assistente Sociale , prevedendo le necessarie informazioni di ritorno.
- La famiglia verrà quindi invitata a prendere contatto personalmente con l'operatore che le verrà indicato e sarà informata che, in caso contrario, la Scuola provvederà a una segnalazione scritta.

La collaborazione con i Servizi

26

- In conclusione, se la scuola, in collaborazione con i servizi come sopra descritto, riesce a cogliere i segnali di difficoltà degli alunni e studenti in una logica di prevenzione, risulta ampiamente possibile coinvolgere i genitori nel progetto di lavoro diretto a sostenere la crescita del figlio, e quindi fare in modo che siano i genitori ad accedere direttamente alla rete dei servizi sociali e sociosanitari specifici, oppure usufruire dei servizi con l'accordo dei genitori stessi.

Mancata collaborazione della famiglia

27

Un caso relativamente frequente è quello in cui la famiglia, pur ripetutamente sollecitata, si rifiuta di collaborare al progetto proposto dalla scuola d'intesa con i servizi, per es. non presentandosi a colloqui o incontri organizzati ad hoc.

La scuola segnalerà la situazione specifica ai Servizi, affinché questi intervengano per impedire il pregiudizio che il minore sta vivendo, convocando a loro volta la famiglia e, se del caso, adottando le misure di protezione del minore previste dalla legge.

Segnalazione scritta ai Servizi

28

- Qualora non sia possibile un invio, e si renda necessaria una segnalazione scritta, il genitore dovrà esserne informato dalla Scuola stessa, al fine di mantenere o recuperare una relazione di fiducia
- Se il pregiudizio è causato dalla famiglia
- la scuola, nell'interesse preminente del minore, è legittimata a far conoscere la situazione ai Servizi senza il consenso informato dei genitori

Fondato sospetto

29

- Dopo che è stata condotta l'analisi del problema con il servizio sociale, dopo l'eventuale incrocio con altre notizie in possesso della rete dei servizi sociali e sociosanitari e a seguito dell'eventuale attivazione di interventi e/o osservazioni più approfondite nell'ambito della quotidiana attività scolastica, gli elementi raccolti potrebbero confermare la fondatezza del sospetto dell'esistenza di una situazione di maltrattamento del minore

Importanza della segretezza

30

- Si segnala che soltanto la segretezza della notizia di reato/pregiudizio intrafamiliare potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta di quegli elementi di prova ulteriori rispetto alla testimonianza del minore, che potranno “deresponsabilizzare” quest’ultimo, evitando o quanto meno riducendo notevolmente il suo coinvolgimento nel processo e il “peso” della sua testimonianza.

Interventi di protezione

31

- Quando si riscontra che in una data situazione i fattori effettivi di pericolo prevalgono su quelli di sicurezza, in particolare quando la **famiglia** del minore appare in difficoltà, i servizi possono attuare interventi di protezione.

Legge 176/91 ratifica conv ONU 1989

32

- Articolo 16
- 1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
- 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 3

33

- 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Trattamento di dati

34

- La scuola, quale ente pubblico, può **trattare/comunicare** liberamente i dati del minore nei limiti dello svolgimento dei compiti istituzionali (artt. 18 e 19 D.Lvo 196/2003)
- Inoltre è lecito trattare i dati del minore senza il consenso dei genitori se:
 - È necessario per adempiere un obbligo previsto dalla legge (art. 24 lett. A D.lvo 196/03) es. denuncia
 - È necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo (art. 24 lett.e)

Riservatezza e segreto

35

- Il segreto d'ufficio si colloca in un'area di riservatezza ancora più profonda ed inviolabile ed è sancito come dovere da parte del codice penale (art. 326 c.p.)
- Consiste nel non rivelare a terzi i segreti appresi in ragione del proprio ufficio
- E' segreto ogni informazione che il terzo non ha diritto di conoscere al di fuori delle modalità e presupposti del diritto di accesso (art. 28 L 241/90 e art. 15 Dpr 3/57)
- Non si ha violazione se il terzo è autorizzato a conoscere i medesimi segreti

Riservatezza e protezione del minore

36

- In ragione dell'interesse prioritario del minore (Conv. ONU), in caso di sospetto abuso intrafamiliare, venendo in gioco la salvaguardia della vita dello stesso, è possibile uno scambio di informazioni (preliminare alla segnalazione) con i servizi sociali di notizie sui minori, senza necessità del consenso dei genitori.

Regola del consenso

37

- La normativa sulla privacy (dlgs 196/2003), quindi, non ostacola la comunicazione di informazioni tra scuola e servizi; richiede però che i dati oggetto di tali comunicazioni siano acquisiti e gestiti (aggiornati, registrati, confrontati, e anche distrutti quando non più pertinenti) in modo rigoroso e controllato e che siano sempre chiare e legittime le finalità per le quali tali informazioni vengono condivise. La regola pertanto è che tutto ciò che attiene alla sfera personale di una persona, sia essa maggiore o minore d'età, può essere acquisito *unicamente con il consenso* della stessa.

segnalazione

38

- Affinchè il disagio vissuto da un minore sia portato all'attenzione delle istituzioni è necessario che esso sia rilevato e segnalato agli organi competenti (Servizio Sociale e Tribunale per i Minorenni) che dovranno intervenire prima per approfondire la sua situazione e poi per aiutarlo.

Perché la segnalazione è importante

39

- In assenza di segnalazione, vi è il rischio che il disagio che il minore vive in famiglia rimanga un fenomeno sommerso.
- La segnalazione pertanto diventa importante per aiutare un bambino che nella sua famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

Obbligo di segnalazione

40

- Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge specificatamente, ai fini del collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini:
- -art. 9 co. 1 L.184/1983, L. 149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;
- -art.1, comma 2°, legge 19 luglio 1991, n. 216 per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione

Perché i servizi sociali

41

- Fra queste fonti di segnalazione, i Servizi sociali costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale di sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.
- I servizi sociali sono infatti impegnati nella promozione, alla valorizzazione, alla formazione ed educazione e socialità di tutta la cittadinanza,
- singoli o aggregazioni sociali,
- che sono escluse o emarginate,
- mirando al loro reinserimento nel tessuto sociale.

Ipotesi di pregiudizio

42

- E' molto importante sottolineare che l'operatore non segnala una situazione di accertato pregiudizio, ma un'ipotesi di pregiudizio. Non sta a lui raccogliere le prove che il pregiudizio sussista; tale compito spetta ai Servizi Sociali e alla Magistratura Minorile che, prima di prendere provvedimenti a tutela del bimbo, prescrive sempre una più approfondita indagine.

Il dubbio

43

- **La bussola è il minore.**
- In caso di dubbio, in realtà molto frequente, è' consigliabile che l'insegnante sia accompagnato nella segnalazione/denuncia non solo dal dirigente scolastico, ma anche dai Servizi sociali e sociosanitari (segnalazione qualificata)

La protezione del minore scatta quando prevalgono i fattori di pericolo su quelli di sicurezza e da tale squilibrio può risultare compromessa la capacità della famiglia a superare le difficoltà

-

Nella segnalazione si riportano:

44

- notizie sulla situazione familiare ed extrafamiliare (eventuali informazioni allarmanti)
- condizioni psicofisiche generali del bambino rilevabili con le competenze professionali dell'operatore
- atteggiamento dei genitori nei confronti del bimbo (eventuali comportamenti inadeguati dei medesimi rilevati direttamente o dedotti dallo stato in cui versa il bambino)

-

E anche ...

45

- mancati adempimenti rispetto all'obbligo scolastico (mancata iscrizione o frequenza, scarsa frequenza)
- presenza di segni o indicatori di disagio nel bambino (comportamenti, stati emotivi, dichiarazioni anche parziali o frammentarie da parte del bimbo)
- esito dei tentativi eventualmente fatti dagli operatori per aiutare il bimbo e/o la famiglia con gli strumenti in proprio possesso (colloqui con i genitori, consigli dati ai medesimi, tentativo di coinvolgere Servizi specialistici in aiuto al bimbo o alla famiglia, ecc)
- esito di tali tentativi

Chi firma la segnalazione?

46

- quando l'operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un'istituzione o una organizzazione pubblica o privata la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul singolo operatore, ma dovrà essere assunta in modo collegiale dall'istituzione stessa.

Vantaggi della segnalazione congiunta

47

- Questa assunzione collegiale di responsabilità nella segnalazione da un lato tutela il singolo operatore il quale, già quotidianamente a contatto con il bambino e i genitori, è maggiormente protetto rispetto al rischio di eventuali pressioni poste in atto dagli stessi; dall'altro lato, tutela maggiormente anche il minore e la famiglia in quanto una valutazione collegiale sull'opportunità di segnalare o meno comporta una maggiore obiettività e una più approfondita riflessione.

A chi segnalare?

48

Al responsabile del Servizio Sociale competente

- il quale provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del minore

Informazione ai genitori

49

- Quando viene inoltrata una segnalazione, è opportuno informare i genitori del minore. Essi verranno convocati da chi ha inoltrato e firmato la segnalazione che, alla presenza degli operatori che hanno rilevato nella quotidianità il disagio del bimbo, informerà i genitori che la segnalazione è stata inoltrata. Verranno espressi i motivi di preoccupazione che hanno portato a questo passo e verrà spiegato che l'obiettivo è quello di aiutare sia il bambino sia la sua famiglia.

Legittimazione in materia civile

50

- In materia civile, la Procura ha legittimazione processuale finalizzato alla decadenza o alla limitazione della potestà genitoriale
- In tale ambito il pubblico ministero riceve le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti privi di legittimazione alla presentazione di un ricorso, e provvede a valutare la rilevanza giuridica dei fatti segnalati al fine di richiedere l'adozione di provvedimenti a protezione del minore al Tribunale per i Minorenni o ad archiviare il caso.

Tribunale dei minorenni

51

Il Tribunale per i Minorenni è l'organismo giudiziario che deve provvedere alla tutela dei diritti dei minori

- il Tribunale è l'organo giudicante cui si rivolgono le richieste di provvedimenti da parte della Procura e dei cittadini interessati.

Composizione, ambiti e competenze del TM dell'Emilia Romagna

52

Il TM ha la sede a Bologna in Via del Pratello 36.

Stesso indirizzo ha anche per la Procura Minorile

Il Tribunale ha competenza per tutta la Regione Emilia Romagna. (Il TM è presente nelle località dove c'è anche una Corte d'Appello)

E' nato con Regio Decreto (con successive poi modifiche e integrazioni) nel 1934.

Esercita competenze in materia civile, penale, amministrativa e per le adozioni

E' composto a Bologna da 7 giudici professionali e 28 giudici onorari. (12 uomini e 16 donne)

Ogni decisione assunta dal TM deve essere collegiale. L'unica eccezione riguarda il GIP.

E' il punto di forza del TM che vede concorrere alla "predisposizione di un decreto" (forma giuridica del TM in materia civile) con la condivisione di più saperi specialistici.

Provvedimenti del Tribunale dei minori

53

- 1) su ricorso, il TM può sospendere/limitare la potestà e disporre l'allontanamento del convivente/genitore abusante (es. violenza assistita) come misura accessoria (art.330-333 c.c.)
- 2) il TM può adottare i provvedimenti urgenti nell'interesse del figlio (es. disporre d'ufficio l'allontanamento) inaudita altera parte (art. 336/3 C.c) con provvedimento immediatamente esecutivo (art. 741 cpc)
- 3) il TM può disporre l'allontanamento del minore o dell'abusante per gravi motivi (art.330 c.c.) o per condotta pregiudizievole (art. 333 c.c.). Dopo i 12 a. il minore va sentito.

Affidamento al Servizio sociale

54

- Normalmente vi è anche **affidamento al Servizio sociale con prescrizione** di un progetto di sostegno multidisciplinare e polivalente
- Incarico è conferito con decreto del TM
- Incarico non al singolo operatore ma al Servizio
- Ruolo non rifiutabile
- Durata : in via urgente e provvisoria fino al decreto definitivo
- Oppure con decreto definitivo fino alla maggiore età o a nuova segnalazione di modifica della situazione

Provvedimenti di altri Giudici

55

4) Se pende la separazione, il T.O. può allontanare l'abusante e disporre l'intervento dei Servizi (art. 342 bis, ter cc-)

5) Su richiesta del PM, il gip può disporre l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) (misura cautelare)

6) Contestualmente il Giudice prescrive il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi prossimi congiunti (art. 282 ter c.p.p.) Detti provvedimenti sono comunicati anche ai servizi socio assistenziali del territorio (art. 282 quater c.p.p.)

Compiti dei Servizi

56

- L'invio della segnalazione non interrompe l'azione di protezione dei Servizi perché il percorso giudiziario è solo eventuale e non sostitutivo dell'intervento sociosanitario
- Occorre avviare comunque le azioni di sostegno e cura sempre sulla base della consensualità
- Dopo il decreto definitivo di affidamento/vigilanza i Servizi devono realizzare gli interventi nel rispetto del decreto

Denuncia e segnalazione

57

- La denuncia ha ad oggetto un fatto di reato, mentre la segnalazione un affare civile ovvero la tutela dei diritti del minore
- Conseguentemente la mera diagnosi di disagio non può essere oggetto di denuncia ma solo di segnalazione

Non occorre il consenso in caso di denuncia

58

- non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato di cui sia vittima il minore: se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia del reato, egli è tenuto personalmente alla denuncia in forza del principio di legalità.

Obbligo di denuncia

59

La segnalazione assume un carattere di *obbligatorietà* (in caso di *notizia di reato*) qualora tale persona (o Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali)-art. 331 c.p.p.

Chi è p.u. o incaricato di p.s.

60

- ▶ - P.u. (art. 357 c.p.)= chi concorre a formare/manifestare la volontà dell'ente amm.vo e giudiziario con valore verso l'esterno o svolge una attività con poteri autoritativi/certificativi a prescindere dal grado
- ▶ -incaricato di ps (art. 358 cp)= chi svolge funzioni prive di potestà di imperio e di certificazioni documentale ma svolge comunque una attività pubblica propria dell'ente di appartenenza o con cui collabora. Sono escluse le attività meramente materiali

p.u. nella scuola

61

- In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.
- Nell'ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

L'incaricato di p.s. nella scuola

62

Nell'ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori) nonché tutto il personale educativo assistenziale che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.

- Liberi professionisti che operano privatamente o nell'ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero professionali o in convenzione

Omissione di segnalazione obbligatoria

- E' reato ai sensi dell'art. 328, 2 comma c.p.
- procedibilità: d'ufficio
- prescrizione: 6 anni
- condotta: omissione di un compito d'ufficio (entro 30 gg dalla richiesta scritta senza spiegarne le ragioni del ritardo)
- Sanzione: multa fino a € 1.032,00 o reclusione fino a 1 anno

Presupposti per la denuncia

64

- ▶ Se la scuola viene a conoscenza di notizia di reato ha l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria se il fatto di reato è perseguibile d'ufficio
- ▶ È sufficiente il fumus (reato delineato nelle sue linee essenziali), non occorre la certezza del reato
- ▶ basta il sospetto sufficientemente fondato che il reato sia stato commesso
- ▶ Non basta però il mero sospetto di possibile futura attività illecita (Cass pen. Sez. V 26081/08)
- ▶ Non rilevano causa di non punibilità/estinzione del reato
- ▶ è sufficiente che la notizia sia pervenuta tramite segnalazione anonima purchè circostanziata

Fondato sospetto

65

- La denuncia viene inoltrata non solo in caso di certezza dell'avvenuto reato ma anche in caso di fondato sospetto che il reato sia stato commesso
- Tale “sospetto sufficientemente fondato” l'operatore se lo forma in base ad una serie di fattori tra cui:
- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc)

Altri segnali

66

- Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni
- Presenza di indicatori fisici (ad es. segni di lesione sul corpo);
- Presenza di indicatori psicologico-comportamentali, se accompagnati da racconti o confidenze raccolti dal bambino o dai genitori o altri parenti, di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il dubbio

67

- Spesso per l'operatore scolastico è difficile stabilire il confine tra pregiudizio e reato.
- Vi sono delle situazioni chiare che devono essere subito segnalate al Tribunale Penale (es: bambino visto ripetute volte con ferite o ecchimosi, o che confida agli operatori, seppure in modo frammentario, di subire in famiglia maltrattamenti o abusi)
- Altre volte, le situazioni che si presentano sono più sfumate e di non semplice interpretazione,



Il dubbio

68

- In siffatti casi può essere opportuno segnalare al Servizio Sociale che coinvolgerà eventualmente la Magistratura Penale.
- In questi casi quando il segnalante mette i genitori al corrente del fatto che la segnalazione ai Servizi Sociali è stata inoltrata, è necessario non entrare nel merito del sospetto reato ma limitarsi a dire che si è segnalata una situazione di disagio generico rilevata nel bimbo.

Come denunciare

69

- La denuncia deve essere presentata per iscritto e non in forma anonima in quanto dichiarazioni verbali ed anonime non hanno alcun peso in ambito giudiziario (non vale la sola telefonata)
- Nella segnalazione di sospetto reato ai danni di un minore, andranno citati e descritti in modo preciso i fatti e/o le situazioni che hanno fatto insorgere nell'operatore il sospetto stesso.
- La denuncia va fatta anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

Denuncia tempestiva

70

- ▶ L'art. 331 c.p.p. secondo comma, pone l'obbligo di denuncia **SENZA RITARDO** ma non indica una scadenza precisa
- ▶ Occorre quindi trasmettere la denuncia in un margine ristretto di tempo e cioè non appena possibile tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro

Cosa non fare:

71

- solo la **Magistratura** sono competenti, in via esclusiva, per quanto concerne l'acquisizione della prova ed in ordine all'attendibilità del minore, del genitore o del terzo che denuncia un abuso od un maltrattamento.
- La Scuola non ha compito d'indagine, pertanto, non devono essere posti in essere tutti quegli atti che potrebbero comportare un inquinamento della prova (per es. audizione di persone coinvolte, accertamento ginecologico), né sono ammissibili, nel senso di esclusione del reato, valutazioni del fatto, anch'esse di esclusiva competenza della Magistratura.

segretezza

72

Nel caso di segnalazione penale, non vale il principio di trasparenza. chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia; tali valutazioni spettano alla Procura della Repubblica, in quanto la denuncia è atto coperto da segreto istruttorio la cui divulgazione costituisce reato. Inoltre trattandosi di obbligo di legge non occorre il consenso dell'interessato (art. 24 co. 1 lett. a Dlvo196/03) I soggetti istituzionali che curano i rapporti con i familiari prenderanno pertanto contatto con la Procura per concordare se, come e quando la notizia può essere comunicata ai familiari del bambino.

Cosa accade dopo la denuncia

73

- L'effetto della denuncia è, innanzitutto, quello di avviare il procedimento penale di accertamento della responsabilità dell'autore del reato.
- La segnalazione alla Magistratura Penale (o alla Polizia Giudiziaria) fa partire un'indagine al fine di appurare se vi è stato effettivamente un reato; se nella fase istruttoria delle indagini si raccolgono sufficienti elementi di prova, i presunti autori del reato saranno poi rinviati a giudizio.

I timori dell'operatore nella segnalazione/denuncia

Timori nella segnalazione

75

Spesso l'operatore che vorrebbe fare una segnalazione è trattenuto dal timore di poter incorrere in pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori che, all'inizio, possono effettivamente avere reazioni emotive forti in quanto non riescono ancora a vivere la segnalazione come una opportunità di aiuto e anzi la percepiscono come una minaccia.

Tutela dell'operatore

76

E' importante sapere a questo proposito che sia il Pubblico Ufficiale che l'Operatore incaricato di Pubblico Servizio sono fortemente tutelati dalla legge: infatti arrecare offesa o minaccia a tali operatori nell'esercizio delle loro funzioni è un reato perseguibile d'ufficio

Risarcimento danni



La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche in caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato perché l'attività pubblicistica dall'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante togliendole efficacia causale rispetto al danno.

Invece in caso di calunnia, il calunniato può chiedere il risarcimento danni.

Rischi per l'operatore

78

- 1) ritorsione: ma arrecare offesa/minaccia al p.u. è reato perseguibile d'ufficio. Inoltre è meglio sottoscrivere la segnalazione congiuntamente
- 2) Si può incorrere nel reato di diffamazione (no) o calunnia (sì)?
 - La segnalazione deve essere resa con tono neutro, senza valutazioni o trarre conclusioni o commenti e descrivendo i fatti
- 3) Richiesta risarcimento danni (art. 2043 c.c.)?

La conoscibilità di denuncia/segnalazione

79

- Altro timore riguarda la conoscibilità da parte della famiglia o comunque del denunciato del nome di chi ha sporto la denuncia
- E' conoscibile il nome di chi ha denunciato?

Quando sono accessibili gli atti del PM

80

- Accesso al fascicolo del PM è possibile :
 - alla chiusura delle indagini preliminari (artt. 329 co. 1 c.p.p., 416 c.p.p.)
 - in fase di incidente probatorio

Cosa fa il PMM

81

Se il PM manda la denuncia al PMM questo può dare comunicazione al TM della denuncia senza trasmettere anche copie di atti che siano coperti dal segreto proprio della fase delle indagini preliminari.

Viene meno la Segretazione per gli atti del TM?

Considerato il principio del giusto processo e del contraddittorio, non si potrebbe avere “segretazione” di particolari atti come:

- verbali o relazioni sociali di cui il TM trasmetta copia al PM penale;
- atti o informazioni pervenuti al TM dal PM penale;
- verbali o relazioni sociali che contengano notizie che, se conosciute, potrebbero indurre reazioni di una parte

In concreto è il TM che valuta nell'interesse del minore se segretare gli atti provenienti dal PM

Pedopornografia

83

- Pornografia minorile (600 ter cp) che si realizza con l'utilizzo diretto del minore, oppure con il commercio del materiale pedopornografico, o di pubblicità, o cessione anche gratuita
- È reato anche immettere in rete materiale pedopornografico
- Detenzione di materiale pornografico (600 quater cp) realizzato utilizzando minorenni


Atti sessuali

Minore
fino 9 anni




Procedibilità
d'ufficio


Atti sessuali



Atti sessuali



Atti sessuali



Relatore

88

Dr. Luca Degiorgis

Educatore professionale coord. Ausl di Bologna

***Consulente educativo del Centro Specialistico Il
Faro***

Giudice Onorario Minorile

Grazie per l'attenzione